

Provvedimento n° 29/2021/3

N. Protocollo 270/A del 15/10/2021

SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) dall'ambito di monitoraggio marino 03M005 Mare
pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Pellestrina) in
VENEZIA (VE)

Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 21CHI_A/2428 del 15/10/2021 relativo al campione di MITILO (*M. galloprovincialis*) prelevato in data 12/10/2021 con n° di verbale QVenet 050503-2100119401B nell'ambito di monitoraggio 03M005 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Pellestrina) che evidenzia la presenza di BIOTOSSINE MARINE LIPOSOLUBILI - Acido Okadaico (175+/-58 µg equiv OA/kg)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **MITILO (*M. galloprovincialis*)** estratti dalle acque dell'**ambito di monitoraggio 03M005 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Pellestrina)**;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 03M005 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Pellestrina).

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito marino.

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2100119401B, ovvero dalla data 12/10/2021

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M005**

Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Porto Alberoni a Pellestrina)

(operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE311 MITILPESCA S.R.L. ,
- 042VE477 ROC. MY. S.S DI GIADA ROBERTO E C. ,
- 042VE488 ICEBERG SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI VIANELLO FABIO, DANIELE E MARCO ,
- 042VE533 MURAZZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ,
- 042VE540 CLODIA MAIOR SOCIETA COOPERATIVA ,
- 042VE543 SOCIETA AGRICOLA FRATELLI BUSETTO DI BUSETTO GUIDO E DANIELE S.S.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.



Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Stefano Zelco

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Zelco
Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS2 Struttura complessa di chimica
Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 21CHI_A/2428

Azienda ULSS 3 Serenissima
REGISTRO UFFICIALE
N° 0169224/T del 18/10/2021



Nr.Unico **21/128800** Ricevimento del **12/10/2021**
Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZIWEB

| | |
|--|----------|
| Spett.le AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE) | |
| RICHIEDENTE AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE) | |
| VERBALIZZANTE SCUDELLARO ALAIN Verbale invio campioni n. 050503-2100119401B del 12/10/2021 | |
| PROPRIETARIO - LUOGO | 042VE533 |
| PRELIEVO MURAZZO SOC COOP VIA TERRAZZANO, 89 30015 CHIOGGIA (VE) | |
| ORIGINE MARE PESCA LIBERA/ALLEVAMENTI TRA LE 0,3 E LE 3 MIGLIA DALLA COSTA (DA PORTO ALBERONI A PELLESTRINA) 30100 VENEZIA (VE) | |

15 OTT 2021



PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

| MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria) | | Identificazione: 1 | |
|---|--|---|--|
| Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO MITILO (M. galloprovincialis)) | | | |
| ANALISI (Metodo) | Sottoanalisi | Risultato | Riferimenti |
| BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8) | ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1 | | RICHIEDE CONFERMA Reg. CE 853/2004 |
| | AZASPIRACIDO-1, AZASPIRACIDO-2, AZASPIRACIDO-3 | < 160 µg di equivalente azaspiracidi/kg | Reg. CE 853/2004 |
| | YESSOTOSSINA, 45OH-YESSOTOSSINA, HOMO-YESSOTOSSINA, 45OH-HOMO-YESSOTOSSINA | < 1 mg di equivalente yessotossine/kg | Reg. CE 853/2004 |
| BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE CONFERMA (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8) | ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1 | (175 ± 58) µg equal. OA/kg | Reg. CE 853/2004 |
| BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 267 2018 Rev. 2) | | (in corso) | |
| RICERCA DI BIOTOSSINE MARINE PSP (PROVA BIOLOGICA / AOAC 959.08 escluso p.ti B, C, G) Eseguito da Lab. Controlli Ufficiali (LEGNARO) - 21BAT-U/6445 | | Vedi allegato di altro laboratorio | |

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSve non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: CNLTDI75D56F382C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS2 Struttura complessa di chimica

Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)

Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



**RAPPORTO DI PROVA
n. 21CHI_A/2428**

Dato corretto per il fattore di recupero del metodo (acido okadaico = 91.2%). Incertezza di misura = 58 µg/kg (fattore di copertura = k = 2; livello di confidenza = p = 0.95).

Data di accettazione 12/10/2021

Data inizio analisi 13/10/2021 - Data fine analisi 15/10/2021

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Lidia Contiero

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSve non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: CNTLD/75D56F382C Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Lidia Contiero Data di firma: 15/10/2021